

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 170 del 06/10/2011 - rif. PREC 72/11/F

Parere di Precontenzioso n. 170 del 06/10/2011 - rif. PREC 72/11/F d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.1

In relazione ad un appalto per l'affidamento di servizi socio-assistenziali, è da ritenere non conforme alla disciplina di settore il bando che preveda, tra gli elementi di valutazione della qualità del servizio offerto, la presenza di sedi operative nell'ambito del territorio di riferimento, le esperienze documentate sul territorio del distretto nell'ultimo triennio a seconda della durata del servizio oggetto dell'appalto, i protocolli o altro tipo di rapporti di rete già stabilito con enti ed istituzioni del territorio distrettuale per servizi oggetto dell'appalto. Tali previsioni non rispettano i principi di ragionevolezza, parità di trattamento e di libera concorrenza di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 163/2006, in quanto da un lato, non risultano idonei a soddisfare l'interesse della stazione appaltante a contrarre con l'operatore che ha presentato l'offerta migliore e, dall'altro, determinano un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori. Dette previsioni, infatti, non appaiono pertinenti con l'oggetto dell'affidamento ed hanno l'effetto di privilegiare le imprese locali, compromettendo di fatto la libera concorrenza degli operatori, senza trovare alcuna ragione d'essere nella necessità di tutela di un pubblico interesse.

Parere di Precontenzioso n. 170 del 06/10/2011 - rif. PREC 72/11/F d.lgs 163/06 Articoli 81 - Codici 81.1

Le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad introdurre, nella *lex specialis*, disposizioni atte anche a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara a soggetti particolarmente qualificati, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente, quanto irragionevolmente, limitativa della concorrenza. D'altra parte la stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, ma con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; sicché non è consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all'oggetto della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655). Quindi, come già affermato dall'Autorità con parere 31 gennaio 2008 n. 33, sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tali requisiti possono essere censurati solo allorché appaiano viziati da eccesso di potere, ad esempio per illogicità o per incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato, 15 dicembre 2005, n. 7139). Ciò significa che sotto tale profilo, le scelte operate dall'Amministrazione aggiudicatrice nel fissare gli specifici requisiti di partecipazione di cui sopra, non avrebbero potuto essere utilmente sottoposte nemmeno al sindacato del giudice amministrativo salvo che questi non fossero manifestamente irragionevoli, irrazionali od illogici rispetto al fine pubblico della gara in oggetto.